



Comune di
Argenta
Provincia di Ferrara

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 690 DEL 20/10/2026

SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA

OGGETTO:	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA DELLA PROCEDURA APERTA TRAMITE DELEGA ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI ARGENTA – DURATA 36 MESI CON POSSIBILITÀ DI PROROGA CONTRATTUALE.
-----------------	---

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- le deliberazioni C.C. n. 53 in data 28/06/2014 del Comune di Argenta, C.C. n. 37 del 28/06/2014 del Comune di Ostellato, C.C. n. 32 del 28/06/2014 del Comune di Portomaggiore e C.U. n. 30 del 26/06/2014 dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie con le quali è stata approvata la CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ARGENTA, OSTELLATO, PORTOMAGGIORE E L'UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE PER LA CREAZIONE DELLA "CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI" - art. 33 comma 3 bis d. lgs. 163 del 12 aprile 2006 come modificato dal decreto legge n.66 del 24.04.2014";
- la convenzione sottoscritta con S.P. nr. 42 del 27/04/2016 avente ad oggetto "NUOVA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ARGENTA, OSTELLATO, PORTOMAGGIORE E L'UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE PER LA CREAZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI";
- la Delibera G.C. n. 7 del 28-02-2017 avente ad oggetto: " Organizzazione del Servizio di Centrale Unica di Committenza a seguito della approvazione della Nuova Convenzione S.P. Unione N.42 del 27/04/2016";
- il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. recante: "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" (d'ora innanzi TUEL), coordinato con le disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento agli articoli 107, 147, 183 e 192;

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento per il Servizio Economato;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. recante: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (per brevità Codice);
- il D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 e s.m.i. recante: "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";
- il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i. recante: "Codice delle assicurazioni private" attuativo della direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa e il *Regolamento IVASS n. 40/2018* ;
- la Delibera di Giunta Unione n. 95 del 16/12/2025 che ha approvato il Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. (in particolare come modificato dal D.Lgs. 209/2024), da applicarsi in Unione dei Comuni Valli e Delizie nonché nei comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore;
- la vigente normativa in materia di pubblicità e trasparenza;

Viste:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 30.09.2025, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028 – Presentazione ai sensi dell'art. 170, comma, del D.Lgs. n. 267/2000;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 17.12.2025, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028 di cui all'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 17.12.2025 dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2026-2028 e relativi allegati (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - art.10 del D.Lgs. n. 118/2011);
- la delibera di Giunta Comunale n. 251 del 16.12.2025, dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, avente ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2026-2028 - Approvazione assegnazione risorse finanziarie secondo l'articolazione per programmi definita nel D.U.P. 2026-2028";
- la delibera di Giunta Comunale n. 11 del 29.01.2026, dichiarata urgente e immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, avente ad oggetto: "Piano Integrato di attività e organizzazione 2026-2028 – Approvazione", oltre alle successive modifiche e integrazioni.

Visto il Decreto Sindacale n. 31 del 11-12-2024 con il quale è stata designata la sottoscritta Travasoni dott.ssa Patrizia Dirigente del Settore Programmazione e Gestione Finanziaria del Comune di Argenta;

Richiamati altresì, in materia di acquisto di beni e servizi da parte degli Enti Locali:

- il combinato disposto dell'art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dell'art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate dalle centrali regionali di acquisto e Consip S.p.A., ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del D.p.R. 4 aprile 2002, n. 101;

- l'art. 1 del DPCM 11/07/2018 che individua le categorie di beni e servizi e le relative soglie di obbligatorietà per le Pubbliche Amministrazioni di ricorrere a Consip S.p.A. ed al soggetto aggregatore di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89;

- l'art. 62, commi 2 e 6, del Codice dei contratti pubblici che dispone che, per espletare le procedure di importo superiore alle soglie comunitarie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell'articolo 63, procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo ad una centrale di committenza qualificata;

Premesso che:

- il Servizio Economato gestisce un pacchetto di prodotti assicurativi per tutelare l'Ente ed i suoi dipendenti dai principali rischi che possono interferire con il normale svolgimento delle attività istituzionali ed amministrative, per il tramite della società di brokeraggio assicurativo Howden SpA - sede legale via Costanza Arconati 1 - 20135 Milano - sede di Bologna Palazzo Castelli-via Porta di Castello 1/1 - 40121 Bologna, la quale cura i rapporti con le competenti compagnie di assicurazioni, responsabili dell'istruttoria e della definizione delle pratiche;

- il 31/12/2026 scadrà la convenzione SP 1060/2022 stipulata per l'incarico di consulenza e brokeraggio assicurativo, affidato alla società sopra citata, con determinazione n. 151 del 31/03/2022 per il periodo 01/04/2022-31/12/2024 e con successiva determina di rinnovo n. 789 del 31/12/2024 per il periodo 01/01/2025-31/12/2026;

Considerato che:

- la gestione dei contratti assicurativi stipulati dall'Ente, a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione globale del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l'area delle responsabilità dell'Ente si è molto ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;

- Le problematiche in materia assicurativa, incluse quelle inerenti alla predisposizione dei capitolati, per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte dal mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte dell'Ente, giovare della collaborazione del broker assicurativo, figura disciplinata dalle norme del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs. n. 209/2005 come modificato dal D.Lgs. n. 74/2015 nonché dal D.Lgs. n. 68 del 21.5.2018 che ha recepito, a far data dal 1° ottobre 2018, la Direttiva Europea n. 97/ 2016 - Insurance Distribution Directive;

Dato atto che:

- l'apporto del broker appare pertanto utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le necessità dell'Ente a cui sottoporre le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;

- consolidate linee interpretative (ad esempio Determinazione dell'ANAC n. 2 del 13 marzo 2013 "Questioni interpretative concernenti l'affidamento dei servizi assicurativi e di intermediazione assicurativa") hanno, altresì, evidenziato l'opportunità e la piena legittimità del ricorso, da parte delle Amministrazioni pubbliche, ai broker assicurativi, qualora le stesse non dispongano al loro interno di professionalità in grado di svolgere la suddetta attività, come nel caso del Comune di Argenta;

Ritenuto, pertanto necessario avvalersi nuovamente del supporto di una società di brokeraggio che svolga l'attività di assistenza e consulenza tecnico - assicurativa e amministrativa nella gestione delle gare e dei contratti assicurativi dell'Ente;

Accertato che, alla data del presente atto, il servizio che si intende appaltare non risulta incluso in alcuna delle convenzioni Consip attive, né negli altri mercati elettronici istituiti dall'art. 328 comma 1, del regolamento di cui al D.p.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 14, comma 1 lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023, le soglie di rilevanza europea per gli appalti pubblici di servizi e forniture attualmente vigenti, pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 23 ottobre 2025, per le amministrazioni sub-centrali (es. Province, Comuni) sono fissate nella misura di € 216.000,00;

- il valore complessivo presunto dell'appalto per il Comune di Argenta pari a € 172.873,62 è inferiore alla suddetta soglia comunitaria;

- la scelta di ricorrere all'affidamento tramite procedura aperta è motivata dal fatto che, in data 31/12/2026, giungeranno a scadenza anche i contratti di brokeraggio assicurativo dei Comuni di Portomaggiore, Ostellato e della stessa Unione Valli e Delizie. Di conseguenza, si procederà all'affidamento congiunto del servizio mediante procedura aperta sopra soglia, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, per il tramite della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, a cui viene delegato l'esercizio delle funzioni come previsto dalla Convenzione approvata con delibera di G.C. n. 7 del 28/02/2017; inoltre, la procedura aperta consente di evitare la previa manifestazione di interesse, in assenza di appositi elenchi di operatori economici, e favorisce il raggiungimento del risultato con maggiore speditezza e la massima apertura al mercato nel rispetto di principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità e trasparenza e proporzionalità;

- l'appalto in oggetto, è stato inserito nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2026-2028 (art. 37 del D.Lgs. 36/2023), che verrà approvato dal Consiglio Comunale nell'ambito di apposita delibera di modifica del D.U.P. 2026-2028;

A tale proposito, si richiama la sentenza del TAR Toscana n. 1231 del 16/06/2026 (che cita, a sua volta, la sentenza del Consiglio di Stato n. 5561/2021 e la determina ANAC n. 5 del 6 novembre 2013), la quale evidenzia che la programmazione rileva come parametro di coerenza dell'azione amministrativa e non come condizione legale di validità dell'affidamento. Di conseguenza, l'eventuale omessa programmazione non comporta un vizio caducatorio automatico della gara, a meno che non si traducano in violazioni dei principi di trasparenza, concorrenza e divieto di frazionamento artificioso. Tali fattispecie in questo caso non ricorrono, anche in virtù dello svolgimento di una procedura aperta che garantisce la massima partecipazione. Si ritiene pertanto di poter procedere con l'indizione della gara;

- ai sensi dell'art. 108, co. 5, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., il criterio applicato sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa con valutazione dei soli elementi tecnici/qualitativi (c.d. "a costo fisso");

Appurato che:

- l'articolo 192 del TUEL precisa che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia delle Pubbliche Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

- l'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 dispone che: "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

Visto il progetto tecnico redatto dal RUP Travasoni Dott.ssa Patrizia contenente le attività previste nell'appalto, la durata, il quadro economico e le indicazioni per il bando di gara, criteri e punteggi relativi all'offerta tecnica, allegato alla presente determinazione;

Dato pertanto atto che, ai sensi dell'art. 192 del TUEL e dell'art. 17, comma 1, del Codice:

- con l'esecuzione del contratto si intende perseguire il seguente fine: consulenza, assistenza e gestione del pacchetto assicurativo dell'ente e dei relativi sinistri, garantendo la corretta copertura dei rischi e l'ottimizzazione del rapporto qualità/prezzo sul mercato;
- oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo del Comune di Argenta;
- la durata dell'appalto è pari a 36 (trentasei mesi); l'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di avvalersi della proroga contrattuale dei contratti di mesi 36 e della proroga tecnica pari a sei mesi, al fine di garantire la continuità del servizio, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura e nella misura strettamente necessaria al completamento della stessa ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023;
- il contratto sarà stipulato in forma scritta (scrittura privata);
- le clausole ritenute essenziali sono contenute nel disciplinare di gara redatto dalla C.U.C e nel capitolato speciale appalto, unico per tutti i 4 Enti, questo ultimo allegato parte integrante alla presente determinazione, cui si rimanda integralmente;
- l'aggiudicazione avverrà mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con valutazione dei soli elementi tecnici/qualitativi (c.d. "a costo fisso") sulla base degli elementi di valutazione dettagliatamente esposti nel disciplinare di gara redatto dalla C.U.C.;
- al fine di garantire la più ampia partecipazione possibile, si ritiene di poter ridurre all'1 (uno) per cento la garanzia provvisoria da richiedere ai sensi dell'art. 106, comma uno, secondo periodo del D.Lgs. nr. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- per quanto riguarda il ricorso al subappalto sarà consentito se il concorrente all'atto della presentazione della propria offerta abbia indicato le prestazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime;
- ai sensi dell'art. 108, co. 9, del D.Lgs. 36/2023, essendo il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo di natura intellettuale, non sono indicati i costi della manodopera e non è prevista l'indicazione del CCNL applicabile; ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., il Duvri non è stato redatto, trattandosi di servizi di natura intellettuale, dunque non sussistono rischi da interferenze;
- considerato il valore presunto complessivo dell'appalto ed essendo il Comune di Argenta ad oggi non qualificato ai sensi del comma 2 dell'articolo 63 del Codice, la modalità di scelta del contraente è la procedura aperta per il tramite della delegata C.U.C. servizio dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023;

Considerato che in tema di imposta di bollo, si rende applicabile quanto disposto dall'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023;

Dato atto che il Responsabile Unico del Progetto è il Dirigente del Settore Programmazione e Gestione Finanziaria - Servizio Economato Dott.ssa Patrizia Travasoni, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023;

Considerato che l'importo da versare in qualità di contributo di gara dovuto dalle stazioni appaltanti all'ANAC è determinato, in relazione all'importo posto a base di gara, come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.G. n. 112/2026, la delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025, con la quale l'Autorità disciplina per l'anno 2026 il contributo dovuto da stazioni appaltanti, operatori economici e SOA, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005;

Dato atto che il valore complessivo presunto dell'appalto corrisponde alla somma dei compensi previsti per 36 mesi, relativi al lotto 2 posto a base d'asta, a cui si aggiungono le somme per opzioni, riepilogate nel seguente quadro economico che si intende approvato con il presente atto:

VALORE GLOBALE STIMATO DELL'APPALTO PER L'ENTE COMUNE DI ARGENTA

CONTRAENTE	RISCHIO	DATA SCADENZA	PREMIO ANNUO LORDO	PREMIO IMPONIBILE	COMPENSO BROKER ANNUO	% COMPENSO BROKER SU PREMIO IMPONIBILE
COMUNE DI ARGENTA	All risks beni immobili e mobili	31/12/2028 (prevista la proroga contrattuale Di mesi 36)	75.321,00	67.456,40	8.094,77	0,12
COMUNE DI ARGENTA	RCT/O	31/12/2028 (possibilità di proroga contrattuale di mesi 30)	28.500,00	23.312,88	2.797,55	0,12
COMUNE DI ARGENTA	RC DRONE	ANNUALE 15/02/2027	150,00	139,53	6,98	0,05
COMUNE DI ARGENTA	RCA / ARD auto Ente	31/12/2028 (prevista la proroga contrattuale Di mesi 36)	11.485,42	9.449,56	472,48	0,05
COMUNE DI ARGENTA	ARD Danni ai veicoli utilizzati per missioni	31/12/2028 (prevista la proroga contrattuale Di mesi 36)	1.256,00	1.106,61	132,79	0,12
COMUNE DI ARGENTA	Infortuni	31/12/2028 (prevista la proroga contrattuale Di mesi 36)	2.674,45	2.609,22	313,11	0,12
COMUNE DI ARGENTA	Tutela Legale	31/12/2028 (prevista la proroga contrattuale Di mesi 36)	6.500,00	5.360,82	643,30	0,12
COMUNE DI ARGENTA	Responsabilità patrimoniale	31/12/2028 (prevista la proroga contrattuale Di mesi 36)	6.161,00	5.039,67	604,76	0,12

COMUNE DI ARGENTA	All risks Arte	31/12/2028 (prevista la proroga contrattuale Di mesi 36)	2.297,56	1.935,23	232,23	0,12
Totale COMUNE DI ARGENTA	LOTTO 2				€ 13.297,97	
Totale complessivo lotto 2 per mesi 36			€ 39.893,91			
Totale opzione di proroga contrattuale per mesi 36 (art. 120 c. 10 D.Lgs. 36/2023)			€ 39.893,91			
Totale proroga tecnica per max mesi 6 (art. 120 c. 11 D.Lgs 36/20023)			€ 6.648,99			
Importo opzione modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 c. 1 lett.a) D.Lgs. 36/2023 in caso di eventuale estensione per coperture assicurative oggi non previste e non prevedibili, che dovessero rendersi necessarie od opportune durante lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo			€ 86.436,81			
Valore globale stimato lotto 2			€ 172.873,62			

ULTERIORI SPESE

Contributo Anac da rimborsare alla C.U.C.	€ 250,00
---	-----------------

Dato atto che, vista la tipologia di dati richiesti dalla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata, l'acquisizione del CIG avverrà da parte della C.U.C. in concomitanza con l'avvio della procedura in oggetto e lo stesso sarà indicato, oltre che nella documentazione di gara, anche nel provvedimento conclusivo di aggiudicazione;

Ritenuto necessario approvare l'allegata documentazione di gara costituita come segue:

- Progetto tecnico del Comune di Argenta – ALLEGATO A;
- Valore stimato appalto Comune di Argenta – ALLEGATO B;
- Capitolato speciale d'appalto unico per i 4 enti in Unione: Comune di Argenta, Comune di Ostellato, Comune di Portomaggiore e Unione dei Comuni Valli e Delizie – ALLEGATO C;
- Bozza di contratto Comune di Argenta – ALLEGATO D.

Dato atto che la sopra citata documentazione di gara viene trasmessa alla C.U.C. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie per i successivi adempimenti di competenza, ivi inclusa l'approvazione degli atti di gara da essa predisposti (Bando / Disciplinare);

Accertata, nella procedura in oggetto, l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 06 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. e dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023, salve situazioni di cui allo stato attuale non vi è conoscenza;

Dato atto che il servizio di brokeraggio assicurativo, non comporta per l'Amministrazione alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, in quanto, come da prassi consolidata di mercato, secondo la disciplina di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e dell'art. 1755 del Codice Civile, viene remunerato con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del broker;

Atteso che il valore complessivo è stimato ai soli fini dell'individuazione della disciplina e delle procedure in materia di appalti e servizi, ottenuto moltiplicando il valore delle commissioni

vigenti a favore del broker per la durata dell'affidamento (3 anni oltre eventuali 3 anni di proroga e mesi 6 di eventuale proroga tecnica), prevedendo altresì l'opzione di modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. a) per ulteriori coperture assicurative oggi non previste, durante lo svolgimento del servizio, fino ad un massimo del raddoppio del valore stimato;

Ravvisata pertanto la necessità di prenotare l'impegno di spesa relativo al contributo ANAC da rimborsare alla C.U.C. dell'Unione;

Dato atto altresì che il responsabile del procedimento è individuato nel Dirigente del Settore Programmazione e Gestione Finanziaria del Comune di Argenta, il quale:

- ha rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 e della normativa specifica e la rispettiva tempistica;
- ha verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi;
- si è attenuto alle misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche previste nel piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore presso l'Ente;
- ha verificato i presupposti delle ragioni di fatto oltre che delle ragioni giuridiche sottese all'adozione del provvedimento oggetto della presente;

Dato atto che nel sottoscrivere la presente determinazione, il Responsabile ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 147 comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

DETERMINA

1) di dare atto che le premesse sopra esposte costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di adottare la decisione a contrarre, per la procedura aperta ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs n. 36/2023, per il tramite della C.U.C. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, finalizzata all'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo dell'Ente per la durata di mesi 36 dal 01/01/2027 al 31/12/2029, con possibilità di proroga contrattuale di anni 3 (tre) ed eventuale proroga tecnica di mesi 6, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, dando atto che con la presente determinazione e con i suoi allegati, si intendono individuati gli elementi di cui al combinato disposto degli articoli n. 192 del TUEL e n. 17, comma 1, del Codice;

3) di delegare la C.U.C. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie all'espletamento della procedura di gara;

4) di approvare la documentazione di gara allegata alla presente determinazione:

- Progetto tecnico del Comune di Argenta – ALLEGATO A;
- Valore stimato appalto Comune di Argenta – ALLEGATO B;
- Capitolato speciale d'appalto unico per i 4 enti in Unione: Comune di Argenta, Comune di Ostellato, Comune di Portomaggiore e Unione dei Comuni Valli e Delizie – ALLEGATO C;
- Bozza di contratto Comune di Argenta – ALLEGATO D.

5) di dare atto, che l'importo complessivo presunto dell'appalto, comprensivo dell'eventuale proroga contrattuale, tecnica, dell'importo opzione modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 c. 1, lett.a) D.Lgs. 36/2023 (stimato in caso di eventuale estensione per coperture assicurative oggi non previste che dovessero rendersi necessarie od opportune durante lo svolgimento del servizio di brokeraggio) è pari a € 172.873,62 oltre € 250,00 quale contributo ANAC da rimborsare alla C.U.C.;

6) di dare atto che il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere finanziario diretto a carico dell'ente, essendo remunerato attraverso la provvigione che il Broker potrà esigere dalle compagnie assicurative e pertanto il presente atto non necessita di impegno

di spesa;

7) di nominare , ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, come Responsabile Unico del Progetto, la Dott.ssa Patrizia Travasoni, la quale attesta, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., nonché dell'art. 7 del D.P.R n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, per quanto attiene al procedimento concluso con l'adozione del presente atto;

8) di dare atto che ai sensi del Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. , approvato con Delibera Giunta Unione n. 95 del 16/12/2025, da applicarsi nei Comuni di Argenta, Portomaggiore ed Ostellato nonché nell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, per l'importo stimato dell'appalto in oggetto, non sono previsti incentivi tecnici per il personale;

9) di stabilire quale criterio di aggiudicazione, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con valutazione dei soli elementi tecnici/qualitativi (c.d. "a costo fisso") ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. 36/2023;

10) di impegnare la spesa di 250,00 in favore di C.U.C. Valli e Delizie, a titolo di rimborso del contributo ANAC, come meglio evidenziato:

TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	CAPITOLO	PIANO FINANZIARIO (5° LIVELLO)	
1	01	11	01111.04.020404 - CONTRIBUTI ALL'ANAC PER GARE	P.Fin. U.1.04.01.01.010 - Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	
RICORRENTE/ NON RICORRENTE	CUP	CIG	CREDITORE	Codice soggetto	Codice tributo
Ricorrente		//	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	15144	
ESIGIBILITA'			FONTE DI FINANZIAMENTO		
2026	2027	2028	Entrate proprie dell'Ente		
			Vincolo		
€ 250,00			nessuno		
CAUSALE:	contributo ANAC su importo gara Comune di Argenta da rimborsare alla C.U.C.				
STRUMENTO DI ACQUISTO UTILIZZATO:	nessuno				
TIPOLOGIA DI SPESA:					

11) di trasmettere la presente determinazione ed i suoi allegati alla C.U.C. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, secondo i termini indicati in convenzione;

12) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario del Comune di Argenta per gli adempimenti di competenza, incluso l'aggiornamento del Programma triennale di acquisizione di beni e servizi 2026-2028 da parte del Consiglio Comunale nella prima seduta utile;

13) di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi delle vigenti norme sulla pubblicità e trasparenza;

14) di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL DIRIGENTE
PATRIZIA TRAVASONI

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.